



CAPITANERIA DI PORTO DI TRIESTE

ORDINANZA N. 01/2007

Ormeggi del naviglio da pesca nel porto del Villaggio del Pescatore

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Trieste,

RITENUTO necessario regolamentare gli ormeggi del naviglio da pesca nell'ambito del porto del Villaggio del Pescatore, destinando allo stesso una zona di uso esclusivo, separandolo da quello da diporto;

VISTO: l'esito del sopralluogo congiunto tenutosi il 27 ottobre 2006 con la partecipazione del Comune di Duino Aurisina e della Regione Friuli Venezia Giulia Direzione centrale Risorse Agricole, naturali, Forestali e Montagna — Servizio Pesca e Acquacoltura;

VISTO: l'esito delle riunioni congiunte tenutesi in data 11.01.2007 e 12.02.2007 con la partecipazione Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia — Direzione Centrale Pianificazione Territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto — Servizio infrastrutture e vie di comunicazione, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia — Direzione Centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna — Servizio pesca e acquacoltura, Azienda servizi sanitari Triestina — U.O. Igiene sanità pubblica e prevenzione ambientale, Comune di Duino Aurisina, Cogiumar; Co. Ge.Pa, Confcooperative Federpesca Friuli Venezia Giulia, Lega Pesca, Agci Pesca;

VISTI gli artt. 17, 30 ed 81 del Cod. Nav., è l'art. 59 del relativo Reg. di Esecuzione.

Per quanto sopra,

ORDINA

Art. 1

il tratto di banchina compreso tra i punti A e B indicato nell'allegato stralcio planimetrico, per una lunghezza di 89 metri e l'antistante specchio acqueo per una ampiezza di 15 metri, è destinato all'ormeggio delle unità da pesca e di quelle asservite ad impianti di mitilicoltura in armamento.

E', altresì, riservato l'ormeggio al citato naviglio parallelamente ai lati esterni dei moli dello scivolo di alaggio/varo.

I comandanti/armatori delle predette unità devono presentare presso la Capitaneria di Porto di Trieste l'allegato modulo debitamente compilato, da intendersi come notifica di occupazione dell'ormeggio.

Art. 2

l'ormeggio del predetto naviglio deve essere effettuato perpendicolarmente alla banchina adottando tutte le cautele necessarie per evitare danni alla banchina stessa, al fondale marino e alle unità affiancate.

Art. 3

il tratto di banchina di cui all'art. 1 è destinato all'ormeggio e alle operazioni commerciali relative alle predette unità in armamento. E' consentito altresì utilizzare la porzione di banchina antistante il relativo ormeggio per il tempo strettamente necessario allo sbarco e/o imbarco degli attrezzi da pesca e del pescato. Ad operazioni terminate l'area occupata deve essere sgomberata e pulita dagli utilizzatori

Art. 4

la presente Ordinanza entra in vigore il 31 marzo 2007 e sostituisce ed abroga tutte le altre precedenti disposizioni eventualmente in contrasto.

Il Comune di Duino Aurisina provvederà all'apposizione di idonea cartellonistica e segnalazione per l'individuazione e la destinazione d'uso del tratto di banchina di cui ai precedenti articoli.

Art. 5

i contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato e fatte salve le norme sanzionatrici contenute in specifiche disposizioni di Legge, saranno perseguiti ai sensi dall'articolo 1174, comma. 1 del Codice della Navigazione.

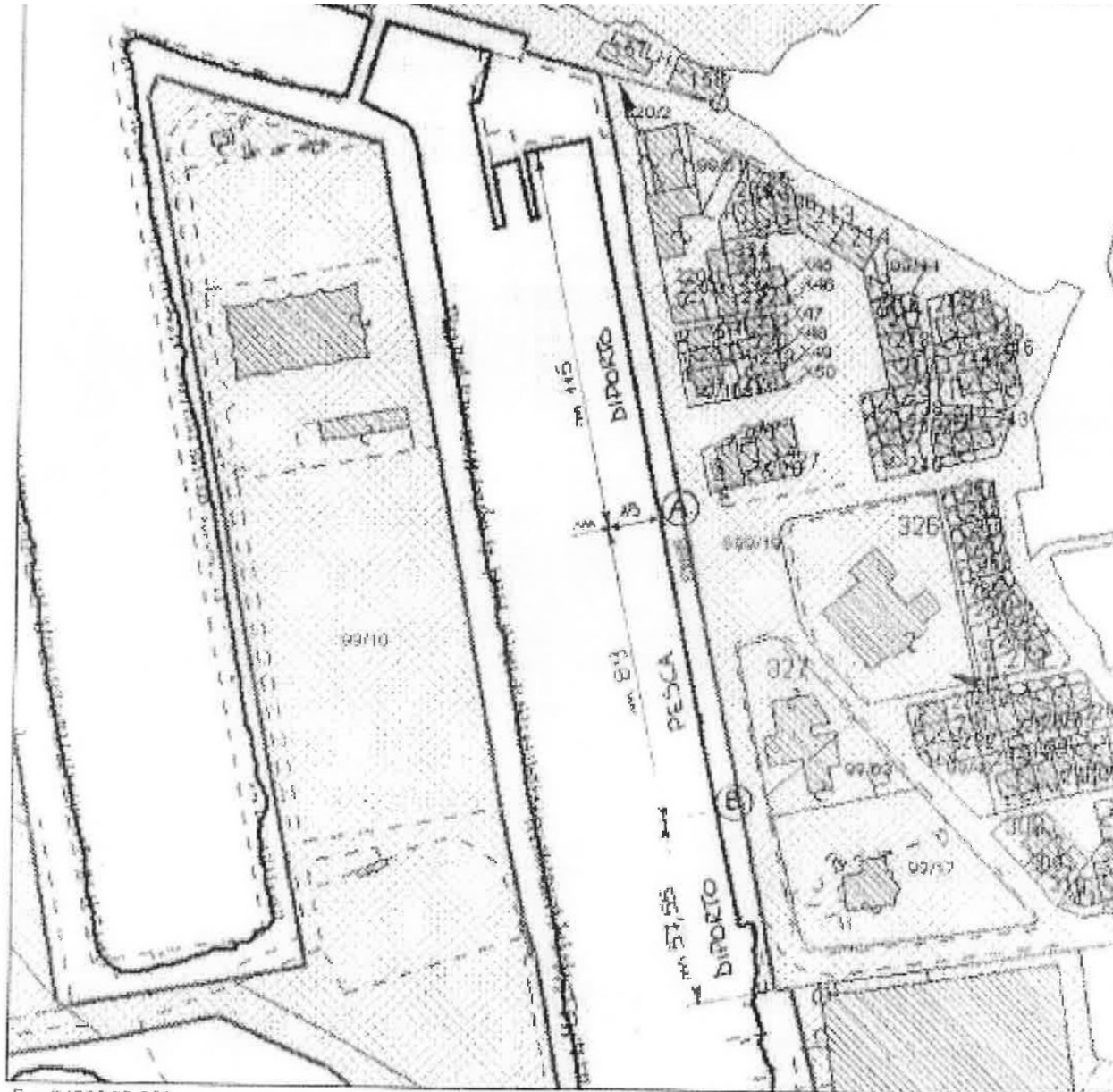
Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza.

Trieste, 14 dicembre 2007

DOCUMENTO FIRMATO
IN ORIGINALE

Sistema Informativo Demanio marittimo
Amministrazione: Capitaneria di porto TRIESTE
Stralcio Cartografico
Rappresentazioni attiva; Demaniale

ALLEGATO ALL'ORDINANZA N. 01/2007 DEL 14 DICEMBRE 2007



E = 2409895,960
N = 5070500,567

Scala di: 1:2000

E = 2410225,965
N = 5070506,567

DATI CATASTALI

Agenzia del Territorio:	TRIESTE
Comune:	DUINO-AURISINA (D383)
Sezione:	B
Foglio:	101
Allegato:	
Sviluppo:	